



UNIONE EUROPEA



REGIONE BASILICATA

All. B

**Concessione di agevolazioni
per la realizzazione di**

**PIANI DI SVILUPPO INDUSTRIALE
finalizzati alla
REINDUSTRIALIZZAZIONE**

ai sensi della Legge regionale n. 1 / 2009

DIRETTIVE ATTUATIVE

TITOLO I

PIANI DI SVILUPPO INDUSTRIALE: PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Art. 1

Ambito di applicazione

1. La Regione Basilicata, al fine di favorire il consolidamento, il rilancio e lo sviluppo delle attività industriali sul territorio regionale, concede agevolazioni per la realizzazione di **PIANI DI SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA INDUSTRIALIZZAZIONE E REINDUSTRIALIZZAZIONE**.

2. Il presente disciplinare individua i criteri, le condizioni e le modalità di concessione di agevolazioni per la realizzazione di detti **PIANI**, in attuazione della Legge Regionale n. 1 del 16 febbraio 2009.e nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia.

3. La Giunta Regionale, in fase di approvazione dell'Avviso Pubblico di cui al successivo articolo 4 punto 1), provvede ad individuare, sul territorio regionale, i settori di intervento prioritario in coerenza con:

- la programmazione regionale;
- le linee di indirizzo della Legge Regionale n. 1 del 16 febbraio 2009;
- le situazioni di crisi territoriali;
- le risorse disponibili.

Art. 2

Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari sono le imprese che realizzino iniziative industriali sul territorio regionale, nelle aree e nei settori rientranti nel campo di applicazione degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità Regionali 2007/2013 (2006/C54/08) secondo le priorità individuate dalla Giunta Regionale .

2. Le imprese di cui al precedente comma 1, ai fini del presente disciplinare, sono denominate **SOGGETTI BENEFICIARI** e vengono classificate di piccola, media o grande dimensione sulla base della Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e dell'Allegato 1 del Regolamento (CE) n.800/2008 della Commissione Europea, del 6 agosto 2008.

Art .3

Requisiti di ammissibilità dei soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari di cui al comma 1 alla data di ammissione alle agevolazioni, devono:

- essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle Imprese;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposti a procedure concorsuali;
- trovarsi in regime di contabilità ordinaria;

- non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- operare nel rispetto delle vigenti norme in materia di edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
- non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di pubblicazione dell'Avviso Pubblico di cui al successivo art.6, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse a qualsiasi titolo, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese; in caso di rinuncia, aver restituito le agevolazioni godute per le quali è stata disposta dal concedente la restituzione;
- non essere impresa in difficoltà secondo la definizione di Impresa in difficoltà di cui agli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea C 244 del 1.10.2004.

Art. 4 Procedura

I soggetti beneficiari sono individuati dalla Regione Basilicata con procedura diretta di evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 5 comma 1) lett. a) della L. R. 1/2009, articolata nelle seguenti fasi:

- Avviso Pubblico.

Con appositi AVVISI PUBBLICI, pubblicati sul B.U.R., sul sito www.basilicatanet.it e attraverso la pubblicazione di un estratto su tre quotidiani di cui almeno uno a tiratura nazionale, la Giunta regionale provvede ad informare i potenziali beneficiari di cui al precedente Art. 2.

La Giunta Regionale, inoltre, può pubblicizzare gli avvisi e la loro attuazione in tutte le forme ritenute utili alla più efficace informazione.

L'AVVISO PUBBLICO deve contenere:

- obiettivi;
- descrizione delle aree e dei settori prioritari;
- quantificazione delle risorse finanziarie;
- requisiti dei soggetti ammissibili;
- tipologia delle azioni e delle spese ammissibili a finanziamento;
- modalità e termini per la presentazione delle Manifestazioni di Interesse.

- Presentazione delle Manifestazioni di Interesse

A seguito di emanazione dell'AVVISO PUBBLICO, i soggetti imprenditoriali interessati presentano, nei termini e nelle modalità ivi previsti, una Manifestazione di Interesse redatta sul modello di cui all'Allegato B1, corredata del **Piano di Sviluppo Industriale**, della Scheda Tecnica (Allegato B2) e della eventuale ulteriore documentazione prescritta. Le Manifestazioni di Interesse sono valutate con le modalità e nei termini di cui al successivo articolo 5.

- Piano di Sviluppo Industriale

Per **PIANO DI SVILUPPO INDUSTRIALE** si intende un'iniziativa imprenditoriale, finalizzata alla produzione di beni / servizi che, nel rispetto del presente disciplinare, può consistere in:

- realizzazione di un nuovo sito produttivo;
- consolidamento di un sito produttivo esistente attraverso ampliamento, ristrutturazione, innovazione tecnologica;
- piano di reindustrializzazione di un sito produttivo inattivo per la ricollocazione di unità lavorative già impegnate nella precedente attività;
- piano di reindustrializzazione di un sito produttivo inattivo.

Il **PIANO DI SVILUPPO INDUSTRIALE** si compone dei seguenti elementi:

- **Descrizione degli Investimenti Produttivi:** comprende la definizione dei prodotti/servizi e del mercato di riferimento, nonché gli attivi materiali ed immateriali di cui al successivo art. 10, e deve prevedere una spesa complessiva non inferiore a 5 milioni di Euro e un numero di occupati non inferiore a 15 unità lavorative. L'entità massima dell'aiuto concedibile sulla spesa ammissibile, ammonta a 10 milioni di Euro, ed è erogato con le modalità definite nelle presenti DIRETTIVE;
- **Descrizione delle previsioni occupazionali** relative alle nuove assunzioni da effettuare a tempo indeterminato - essa deve indicare:
 - il numero complessivo;
 - le qualifiche funzionali;
 - la tipologia di contratto da applicare;
 - il numero delle unità provenienti dagli ammortizzatori sociali (CIGS e Mobilità) della Circostrizione per l'Impiego in cui rientra l'area d'intervento;
- **Descrizione degli interventi di salvaguardia ambientale:** deve contenere, dettagliatamente, le metodologie e i sistemi tecnici per la salvaguardia dell'ambiente, per la sicurezza della salute e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- **Descrizione degli interventi sul risparmio energetico (eventuale):** deve descrivere nel dettaglio il programma delle azioni tese al risparmio dell'energia e al contenimento dei costi di produzione. Il progetto deve in ogni caso essere redatto in conformità alle disposizioni regionali e nazionali vigenti in materia.;
- **Descrizione degli interventi sulla certificazione di qualità (eventuale):** deve descrivere in dettaglio le procedure adottate per le varie certificazioni del sistema di qualità.

Art.5

Modalità e criteri di valutazione delle Manifestazioni di Interesse

1. L'attività di valutazione delle Manifestazioni di Interesse è finalizzata alla individuazione dei soggetti ritenuti ammissibili in base ai criteri di selezione individuati dal P.O. FESR Basilicata 2007/2013 ed in particolare:

- dimensione, solidità e credibilità del soggetto imprenditoriale proponente;
- occupazione attivata dalla iniziativa industriale in termini quantitativi e qualitativi;
- occupazione esistente alla data di presentazione della manifestazione di interesse in caso di ampliamento; cantierabilità e tempi di realizzazione del Piano di Sviluppo Industriale;
- iniziative industriali che presentano elementi di: innovazione tecnologica;
- salvaguardia ambientale; risparmio energetico, processo di produzioni di qualità;
- capacità di stimolare la nascita di attività indotte.

2. Nella formulazione della graduatoria delle Manifestazione di Interesse viene attribuito maggior peso agli investimenti coerenti con i settori prioritari definiti con le modalità di cui al precedente Art. 1 comma 3.

3. La valutazione delle Manifestazioni di Interesse viene effettuata dalla Struttura regionale competente, che si avvale di apposita Struttura Tecnica individuata dalla Giunta regionale nel rispetto della normativa vigente in materia, entro 60 gg. dalla data di scadenza dell'AVVISO PUBBLICO,

La graduatoria definitiva è approvata dalla Giunta regionale ed è pubblicata sul BUR della Regione Basilicata.

4. La Struttura regionale competente, nella fase di valutazione, può richiedere ai soggetti proponenti documentazione idonea a fornire informazioni aggiuntive in relazione alla Manifestazione di Interesse presentata.

5. I soggetti imprenditoriali collocati in posizione utile della graduatoria vengono invitati a presentare la documentazione di cui al successivo Art. 7, entro il termine di 60 giorni.

Art. 6

Contratto di Sviluppo Industriale

A seguito di valutazione positiva della Manifestazione di Interesse e collocazione in posizione utile nell'apposita graduatoria, nonché di valutazione positiva della documentazione per l'ammissione alle agevolazioni di cui al successivo Art. 7 e seguenti, il soggetto beneficiario di cui al precedente **Art. 2**, individuato con le modalità di cui ai precedenti articoli a seguito di apposito Avviso Pubblico, sottoscrive con la Regione Basilicata un **CONTRATTO DI SVILUPPO INDUSTRIALE**.

TITOLO II
PIANI DI SVILUPPO INDUSTRIALE - AGEVOLAZIONI

Art. 7

Documentazione per la concessione di agevolazioni

1. Per la concessione di agevolazioni relative al Piano di Sviluppo Industriale i soggetti imprenditoriali, invitati ai sensi del comma 5 art. 5, devono presentare al Dipartimento Attività Produttive, Politiche dell'Impresa, Innovazione Tecnologica la Descrizione degli Investimenti Produttivi contenente la seguente documentazione:

- Business Plan redatto secondo lo schema di cui all'Allegato 3;
- delibera di concessione di un mutuo da parte di un Intermediario Finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art.107 del D. Lgs. 385/1993; l'importo del mutuo non può essere inferiore al 20% dell'investimento ammissibile;
- dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa relativa al possesso dei requisiti di cui al precedente **Art. 2**;
- dichiarazione di cui all'articolo 8 del D.P.C.M 23.5.2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12 luglio 2007, n. 106.

2. La documentazione tecnica di cui al presente articolo deve essere fornita anche su supporto magnetico.

Art. 8

Valutazione per la concessione delle agevolazioni

1. L'Istruttoria per la concessione di agevolazioni è posta in essere dal Dipartimento Attività Produttive, Politiche dell'Impresa, Innovazione Tecnologica, che può avvalersi di competenti strutture tecniche, ed è finalizzata ad accertare:

- la comprovata disponibilità di mezzi propri del Soggetto Beneficiario in misura non inferiore al 25% dell'investimento ammissibile;
- la comprovata disponibilità delle risorse finanziarie da parte del Soggetto Beneficiario per la copertura finanziaria dell'iniziativa proposta;
- la validità tecnico, economica e finanziaria dell'iniziativa, con specifico riferimento al layout dell'iniziativa, alla redditività, alle prospettive di mercato ed al piano economico e finanziario che dovrà essere sviluppato per almeno tre anni successivi alla data di avvio dell'attività;
- la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni con riferimento alla dimensione dell'impresa richiedente, al settore di attività ed alla tipologia dell'iniziativa da agevolare;
- l'ammissibilità del settore di intervento e la congruità delle spese esposte nel Progetto degli Investimenti Produttivi;
- il carattere dimensionale dell'impresa ai sensi della Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e dell'Allegato 1 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea, del 6 agosto 2008;
- a definire l'ammontare e la tipologia delle spese ammissibili alle agevolazioni del Piano di Sviluppo Industriale nel rispetto delle presenti DIRETTIVE.

2. L'istruttoria deve concludersi entro 60 gg. dalla presentazione della documentazione di cui al precedente art. 7 da parte del Soggetto Beneficiario.

3. In caso di esito positivo, la struttura competente predispone lo schema di **CONTRATTO di SVILUPPO INDUSTRIALE** ed il provvedimento di concessione delle agevolazioni da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.

Art. 9

Progetto degli Investimenti Produttivi: attività e spese ammissibili

1. Possono accedere alle agevolazioni di cui alle presenti Direttive le imprese che realizzano investimenti finalizzati allo Sviluppo Industriale dell'area così come definito nel precedente art. 4.

2. I Progetti degli Investimenti Produttivi avviati prima della presentazione della Manifestazione di Interesse non sono ammissibili.

3. Gli incentivi possono essere concessi alle imprese di cui al precedente art.2.

4. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese relative all'acquisto di:

- **attivi materiali**, ossia attivi relativi a terreni, immobili, impianti, macchinari, attrezzature e prodotti informatici;
- **attivi immateriali**, ossia attivi derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate.

Dette spese, in dettaglio, riguardano.

A) Spese generali (massimo 5% dell'investimento complessivo agevolabile):

- studi di fattibilità economico-finanziaria;
- studi di valutazione di impatto ambientale;
- progettazioni esecutive di opere murarie ed assimilate;
- direzione lavori;
- collaudi di legge;
- oneri per concessioni edilizie.

B) Attivi materiali:

Macchinari, impianti, attrezzature e prodotti informatici, nuovi di fabbrica, compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa. Non sono ammessi macchinari per attività di rappresentanza;

Mezzi mobili, purché strettamente necessari al ciclo di produzione o al trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'impianto;

Opere murarie ed assimilate ed impiantistica connessa: le spese relative alle opere murarie, computate utilizzando il tariffario ufficiale vigente della Regione Basilicata, sono ammissibili nella misura massima del 35% dell'investimento complessivo agevolabile. In caso di acquisto di immobili già esistenti, questi devono essere liberi da eventuali vincoli derivanti da aiuti ricevuti in precedenza ed il valore del bene deve risultare da apposita perizia giurata redatta da un tecnico abilitato. Le spese relative all'acquisto del suolo sono ammissibili fino ad un massimo del 10% dell'investimento complessivo agevolabile ivi compreso le spese relative alle indagini geognostiche e geotecniche;

Investimenti finalizzati all'adeguamento sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;

Investimenti finalizzati alla salvaguardia ambientale;

Investimenti finalizzati all'adeguamento sia alla normativa antisismica;

Investimenti finalizzati al risparmio energetico.

C) Attivi immateriali:

- **Programmi informatici** connessi alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
- **Brevetti e licenze** relativi a nuove tecnologie di prodotto e di processo, in misura congrua e compatibile, utilizzati esclusivamente per l'iniziativa oggetto della richiesta di agevolazioni. La ditta venditrice dei brevetti e la ditta acquirente non devono avere, all'atto della compravendita, partecipazioni incrociate che configurino rapporti di società tra loro collegate o controllate (art.2359 del C.C.);
- implementazioni di **sistemi di qualità** (ISO 9000, ISO 14000, EMAS, ecc.).

5. Le spese sopra elencate sono ammesse al netto dell'I.V.A.

6. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, le spese devono essere totalmente supportate da fatture o documenti fiscalmente equipollenti ed i cui pagamenti devono essere tracciabili. A tal fine vale quanto stabilito dalla D.G.R. n. 1358/2002 ed integrata dalla D.G.R. n. 2598/2004;

7. Non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi costituiti da investimenti di mera sostituzione, inoltre, sono comunque escluse dalle agevolazioni le seguenti spese:

- le spese per imposte e tasse;
- le spese notarili;
- le spese di acquisto di mezzi mobili non strettamente necessari al ciclo produttivo;
- le spese relative all'acquisto di scorte;
- le spese di funzionamento in generale;
- i titoli di spesa di importo inferiore a € 520,00.

8. Per le tipologie di spesa assoggettate a limitazioni o divieti derivanti da normative comunitarie si applica quanto stabilito dalle normative stesse.

Art. 10

Intensità di agevolazione

1. Ai soggetti beneficiari **possono essere concessi**, fino al 31 dicembre 2010, **contributi in conto capitale e in conto interessi**, per la realizzazione del Progetto degli Investimenti Produttivi, nel rispetto delle disposizioni contenute negli Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007/2013 (2006/C54/08), nel Regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 204 del 09/08/2008 e secondo le intensità di cui alla Mappa degli aiuti regionali 2007/2013 (Aiuto di Stato N 324/2007), e precisamente:

- **grandi imprese** un aiuto non superiore al **30%** dell'investimento;
- **medie imprese** un aiuto non superiore al **40%** dell'investimento;
- **piccole imprese** un aiuto non superiore al **50%** dell'investimento.

2. L'impresa beneficiaria si impegna, in ogni caso, ad apportare un contributo finanziario pari almeno al **25%** dell'investimento complessivo ammissibile alle agevolazioni, attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico.

3. Non possono essere concesse le seguenti tipologie di aiuti:

- aiuti ad attività connesse all'esportazione, ossia aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;
- aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.

TITOLO III

GESTIONE E CONTROLLO

Art. 11

Forma delle agevolazioni

1. I contributi di cui al precedente art.10, possono essere concessi in **conto capitale o in forma mista, conto capitale e conto interessi**, fino al raggiungimento delle intensità massime stabilite.

2. Il **contributo in conto capitale** è concesso al soggetto beneficiario con le modalità previste dal successivo art.12.

3. Il **contributo in conto interessi** è concesso per l'abbattimento degli interessi sul mutuo agevolato della durata massima di 10 anni e secondo il tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione Europea, valido alla data di sottoscrizione del Contratto di Sviluppo Industriale e pubblicato sul sito http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html.

4. Per gli interventi di produzione di energia destinati a soddisfare il proprio fabbisogno energetico, classificati per autoproduzione ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs.79/99, non sono concedibili contributi in conto capitale e conto interessi ma unicamente l'accesso al **Fondo di Garanzia Regionale**.

5. Le intensità e le modalità di erogazione del contributo in conto interessi sono definite con la sottoscrizione del Contratto di Sviluppo Industriale.

Art. 12

Modalità di erogazione

1. Il contributo in **conto capitale** verrà erogato all'impresa beneficiaria in quattro soluzioni:

a. **la prima quota**, nella misura massima del **30%** del contributo concesso, può essere erogata all'effettiva realizzazione del **30%** dell'investimento totale previa presentazione di uno stato di avanzamento della stessa percentuale (**1° S.A.L.**);

b. **la seconda quota**, nella misura massima del **30%** del contributo concesso, può essere erogata all'effettiva realizzazione del **60%** dell'investimento totale previa presentazione di uno stato di avanzamento della stessa percentuale (**2° S.A.L.**);

c. **la terza quota**, nella misura massima del **30%** del contributo concesso, può essere erogata all'effettivo completamento dell'investimento previa presentazione di uno stato di avanzamento pari al **100%** dell'investimento ammesso alle agevolazioni, della certificazione di avvenuto completamento dell'investimento, nonché la dimostrazione di avvenuta erogazione del mutuo obbligatorio pari almeno al **20%** dell'investimento ammesso alle agevolazioni e la messa a disposizione della quota di capitale proprio pari almeno al **25%** dell'investimento ammesso alle agevolazioni (**3° S.A.L.**);

d. **la quarta quota** è erogata a saldo subordinatamente alla conclusione dell'investimento, all'avviamento dell'impianto produttivo, all'approvazione degli atti di **Accertamento Finale di Spesa** e della conseguente ed eventuale rideterminazione del contributo spettante. L'erogazione a saldo della quarta ed ultima quota di contributo in conto capitale deve essere erogata a seguito dell'Accertamento Finale di Spesa che deve contenere in particolare l'esplicita verifica di tutti gli obiettivi del Piano di Sviluppo Industriale a cui lo stesso si riferisce.

2. Ai fini di ciascuna delle suddette erogazioni, le imprese beneficiarie trasmettono alla Regione Basilicata, unitamente alla relativa richiesta, al certificato rilasciato dal competente Tribunale attestante l'insussistenza di procedure fallimentari, alla documentazione per la certificazione antimafia, al DURC, la documentazione di seguito riportata:

- dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'impresa o dal procuratore speciale con le modalità previste dall'art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, attestante l'importo delle opere realizzate, dei brevetti, dei macchinari, impianti e attrezzature acquistati o realizzati e presenti in azienda, espresso in Euro ed in percentuale del programma di investimenti approvato nonché la conformità dei lavori eseguiti al programma medesimo;
- nel caso in cui lo stato di avanzamento includa opere murarie: perizia giurata, redatta da un tecnico iscritto all'albo professionale, attestante la conformità delle opere stesse

alle autorizzazioni comunali, ovvero nel caso di opere oggetto di domanda di sanatoria edilizia, la perizia dovrà attestare anche la regolarità e lo stato della relativa pratica.

4. I destinatari dei contributi, in aggiunta alla documentazione indicata al comma 2, devono presentare la documentazione contabile attestante le spese sostenute ovvero fatture quietanzate o altra documentazione fiscalmente regolare, lettere liberatorie, titoli di spesa, elaborati di contabilità, ecc., nelle forme e nelle modalità previste dal presente Disciplinare ed eventuali ulteriori disposizioni che la Regione Basilicata potrà definire in attuazione di normative regionali, nazionali e comunitarie ed in particolare alle disposizioni di cui alla D.G.R. n.1358/2002 ed integrata dalla D.G.R. n.2598/2004.

5. L'erogazione dell'ultima quota è subordinata alla presentazione, da parte dell'impresa, della documentazione finale di spesa:

- fatture quietanzate, lettere liberatorie e bonifici bancari;
- elenchi di fatture o di altri titoli di spesa;
- elaborati anche meccanografici di contabilità industriale, altri elaborati informatizzati riguardanti le spese da documentare;
- Accertamento Finale di Spesa.

6. La richiesta deve essere corredata inoltre delle seguenti dichiarazioni, rese con le modalità previste dall'art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, attestanti in particolare:

- la conformità della documentazione prodotta in copia o risultante sinteticamente da elenchi o altri elaborati ai documenti originali e che questi ultimi siano fiscalmente regolari;
- la regolarità della documentazione prodotta e che essa si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'iniziativa oggetto della specifica domanda di agevolazione;
- che tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature relativi alle spese documentate sono stati acquisiti ed installati nello stabilimento di cui si tratta allo stato "nuovi di fabbrica";
- che le spese non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi, manutenzioni e non riguardano la gestione;
- che le forniture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli eventualmente già evidenziati.

7. L'erogazione del saldo finale è comunque subordinata al positivo esito dell'Accertamento Finale di Spesa le cui spese restano a carico del beneficiario.

8. Le Commissioni per l'Accertamento Finale di Spesa saranno nominate nelle modalità previste dalla disciplina regionale vigente in materia.

9. Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare, si fa riferimento all'Avviso Pubblico ed alle normative regionale, nazionale e comunitaria vigenti in materia all'atto della erogazione.

Art.13
Gestione e Controllo

1. La gestione ed il controllo degli interventi oggetto di concessione di agevolazioni ai sensi della Legge Regionale n. 1 del 16 febbraio 2009, relativamente alle procedure di cui alle presenti Direttive, è demandata all'Ufficio competente per materia del Dipartimento Attività Produttive, Politiche dell'Impresa, Innovazione Tecnologica che opera in conformità con le regolamentazioni di governo delle fonti di finanziamento e secondo le modalità previste dal sistema di gestione e controllo adottate per l'attuazione del Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 dall'Autorità di Gestione.

Art.14
Disposizioni finali

1. Le agevolazioni di cui al presente disciplinare non sono cumulabili con altre agevolazioni a carico del bilancio regionale, statale o comunitario concesse per lo stesso investimento, fatta eccezione per quanto previsto in materia di detrazione degli utili reinvestiti.

2. L'impresa beneficiaria deve dare inizio ai lavori entro **60 gg.** dalla data di sottoscrizione del Contratto di Sviluppo Industriale, e terminare gli stessi entro il termine utile indicato nel contratto stesso, che comunque non potrà essere superiore a **36 mesi**.

3. I beneficiari dei contributi sono tenuti a conservare a disposizione della Regione Basilicata la documentazione originale delle spese sostenute per i cinque anni successivi al completamento dell'intervento. Tale documentazione deve essere comunque conservata fino alla conclusione delle attività di chiusura del PO FESR 2007/2013.

4. Eventuali variazioni al programma di spesa devono essere preventivamente autorizzate dall'organo di gestione e, ove necessario, previo supplemento istruttorio dell'Intermediario Finanziario e della Task Force Occupazione della Regione Basilicata.

5. I beni per i quali è stato concesso il contributo non possono essere alienati, ceduti o distratti per un periodo di cinque anni successivo al completamento dell'intervento. La data di completamento dell'intervento coincide con la data di notifica dell'atto di approvazione dell'Accertamento Finale di Spesa e della concessione definitiva di agevolazioni previste dal presente Disciplinare.

6. Il Dirigente Responsabile provvede alla revoca delle agevolazioni qualora il beneficiario risulti inadempiente rispetto agli obblighi assunti contenuti nel presente Disciplinare e più puntualmente esplicitati nel Contratto di Sviluppo Industriale e nella delibera di Giunta regionale di concessione provvisoria di agevolazioni.

7. Qualora gli obiettivi realizzati risultino inferiori a quelli indicati nella delibera di concessione di agevolazioni e nel Contratto di Sviluppo Industriale, si procederà alla riduzione proporzionale del contributo stesso purché non siano state alterate le finalità in termini quantitativi e qualitativi dell'investimento.

8. In particolare, per quanto attiene agli obiettivi occupazionali, deve essere garantito il mantenimento dei livelli occupazionali previsti per almeno 36 (trentasei) mesi consecutivi decorrenti in un arco temporale massimo di due anni dalla data di conclusione

dell'intervento. Nel caso di riduzione del numero di occupati previsti, il contributo in conto capitale concesso per il Piano degli Investimenti Produttivi viene ridotto in maniera proporzionale. Nel caso di scostamento superiore all'80% si provvede alla revoca totale delle agevolazioni.

9. L'Amministrazione Regionale effettuerà controlli, per verificare l'effettiva destinazione di agevolazioni concesse, la consistenza dei beni, il funzionamento degli impianti, la loro destinazione d'uso, l'effettiva realizzazione degli obiettivi occupazionali previsti, nonché la permanenza dei requisiti richiesti ai soggetti beneficiari durante il periodo di durata del vincolo.

10. I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire controlli ed ispezioni disposti dall'Amministrazione regionale ed a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quant'altro necessario.

11. La Regione Basilicata, ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008, trasmette in formato elettronico alla Commissione Europea una sintesi delle informazioni relative alle agevolazioni concesse sulla base del presente disciplinare e presenta annualmente alla Commissione Europea le relazioni relative alle stesse.